



CITTA' DI CARBONIA
(Provincia Del Sud Sardegna)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N° 9 del 27-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:19**, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria, di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MASSIDDA PAOLA	X		14	CRAIG MARCO	X	
2	COSSU MANOLO	X		15	LEBIU ADOLFO	X	
3	SERAFINI MARCO ANTONIO	X		16	CAREDDU MAURO		X
4	CERA ELEONORA		X	17	CASTI GIUSEPPE		X
5	PINNA SILVIA	X		18	MORITTU PIETRO		X
6	UCCHEDDU MAURO		X	19	FANTINEL FEDERICO		X
7	MARRAS DANIELA	X		20	FRATERNALE IVONNE		X
8	SODDU SILVIO MARCO	X		21	USAI FABIO		X
9	PIRAS MATTEO	X		22	PIANO BRUNO UGO		X
10	ROSAS ANGELO	X		23	USAI MASSIMO		X
11	SANTORU GIORGIO	X		24	STIVALETTA MICHELE	X	
12	LOI ELIO	X		25	GARAU DANIELA		X
13	ZONZA MASSIMILIANO	X					

Num. Presenti: 14 - Num. Assenti: 11

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA	Presente	PIRIA VALERIO	Presente
ARGIOLAS PAOLA	Assente	LA BARBERA LOREDANA	Presente
CASCHILI LUCA	Assente	SABIU SABRINA	Assente
MANCA MAURO	Presente		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 3 del 24.01.2018, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018".

Illustra l'assessore Manca. Afferma che l'Amministrazione Comunale vorrebbe ridurre questi tributi ma, purtroppo, i servizi erogati alla città necessitano di essere pagati e da ciò non ci si può esimere. Ritiene che non si possano abbassare certe tariffe, neppure per alcune categorie, in modo da non creare disparità tra i cittadini. Sostiene, per quanto riguarda la Tasi, il tributo sui servizi indivisibile e destinati a coprire i costi per i servizi erogati dal Comune, che le aliquote resteranno invariate rispetto allo scorso anno.

Non registrando richieste di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 14

CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Cera, Uccheddu, Careddu, Casti, Morittu, Fraternali, Fantinel, Piano, Usai M., Usai F., Garau)

CONSIGLIERI VOTANTI 14

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13

CONSIGLIERI CONTRARI 1 (Stivaletta)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 3 del 24.01.2018, redatta dall'Ufficio Tributi, avente per oggetto "Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 14

CONSIGLIERI ASSENTI 11 (Cera, Uccheddu, Careddu, Casti, Morittu, Fraternali, Fantinel, Piano, Usai M., Usai F., Garau)

CONSIGLIERI VOTANTI 14

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13

CONSIGLIERI CONTRARI 1 (Stivaletta)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, per le fattispecie per cui è dovuta, come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile;

VISTI, in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati con *l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della Legge 190/2014*, dedicati alla TASI, fra i quali:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'**1 per mille**. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.....(omissis).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. **Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.** I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare..... (omissis).

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

RICHIAMATA ancora la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di*

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

DATO ATTO che con delibera di C.C., n° 13, del 31/03/2014, è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO CONTO del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, **come modificato dall'art. 1, comma 37, dalla Legge n° 205 del 27 dicembre 2017**, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n° 208, in particolare l'art. 1, comma 14, lettera b), con la quale dispone la modifica dell'art. 1, comma 669 della legge di stabilità 2014, in materia di esenzione per l'abitazione principale, escluse determinate categorie e dei terreni agricoli

RIETENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	1,5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1 ‰

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTO:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti i pareri del Dirigente del Servizio Terzo interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- 1) di dare atto che** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 :

FATTISPECIE	Aliquota ‰ (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 ‰
Tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	1,5 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1 ‰

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Parte Terza del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI – l'imposta è suddivisa nel seguente modo:

Titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 90%

Occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare 10% (laddove l'imposta sia dovuta);

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con le relative spese/costi, alla cui copertura la TASI è diretta, in quota parte ed in misura pari al 24 % circa:

- pubblica sicurezza, viabilità e mobilità circa € 650.000,00
- servizi cimiteriali circa € 300.000,00
- servizi di manutenzione stradale, dei parchi e del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica circa € 1.100.000,00.
- servizi demografici circa € 330.000,00

5) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento vigente;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO